

**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**

Gli obblighi base ai fini fiscali e ai fini comunicazioni all'archivio dei rapporti finanziari

Padova, 25/01/2022



I primi passi della holding

Tipi di comunicazione all'Agenzia delle entrate

I dati da comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari

Holding e DAC6

Holding: FATCA e CRS

Normativa di riferimento e cenni sulle sanzioni




I primi passi della holding

Il sistema di interscambio con
l'Agenzia delle entrate






I primi passi della holding: iscrizione al sistema di interscambio con l'Agenzia delle entrate





I primi passi della holding: iscrizione al sistema di interscambio con l'Agenzia delle entrate

Iscrizione al REI in base agli adempimenti della holding



Iscrizione con il codice 05 se obbligata esclusivamente alla comunicazione dei rapporti finanziari e alle indagini finanziarie



Iscrizione con il codice 29 se obbligata alla comunicazione ai fini FATCA e/o CRS



Comunicazione della casella di PEC (Posta Elettronica Certificata)



Holding: Perdita dei requisiti in base al calcolo della prevalenza

In caso di perdita dei requisiti la holding deve

Effettuare una comunicazione relativa alla perdita dei requisiti

Cancellarsi dal REI al codice 05

Comunicare i saldi corrispondenti alla chiusura dei rapporti (cash pooling, operazioni extra conto)



Perdita dei requisiti della holding: attività dell'Agenzia delle entrate

In caso di perdita dei
requisiti della holding
l'Agenzia

Contrassegna i
rapporti come
sospesi

Non invia richieste
di indagini
finanziarie



Holding: Riacquisizione dei requisiti in base al calcolo della prevalenza




Iscriversi nuovamente al REI con apposita comunicazione

Effettuare le comunicazioni mensili e annuali

Rispondere alle richieste di indagini finanziarie



Riacquisizione dei requisiti della holding: attività dell' Agenzia delle entrate





Tipi di comunicazione

I dati da comunicare all'Agenzia delle entrate




Tipi di comunicazione all'Agenzia delle entrate





Dati da comunicare: codice fiscale e dati anagrafici






Dati da comunicare: altri dati





Dati da comunicare: altri dati






Holding e Archivio dei rapporti finanziari

I dati da comunicare all'Archivio e le
Indagini finanziarie





I dati da comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari (FAQ del 20/02/2020)





I dati da comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari (FAQ del 20/02/2020)

Partecipazioni

Le partecipazioni sono da comunicare solo se iscritte fra le immobilizzazioni

Garanzie

Sono da comunicare quelle rilasciate a terzi a favore di società partecipate e quelle rilasciate da parte di terzi a favore dell'intermediario



I dati da comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari (FAQ del 20/02/2020)



Cash pooling

Il c.d. "cash pooling" è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o 'pool leader' o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; la comunicazione del "cash pooling" da parte delle società aderenti al 'pool' è richiesta solo nel caso in cui la "pool leader" non sia assoggettata agli obblighi di cui all'art. 7 comma 6 del dPR n. 605/1973



Finanziamenti

I finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18



Prestiti obbligazionari

Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell'art. 2346 sesto comma c.c.

Holdings DAC6





DAC6: i soggetti obbligati

Intermediario: un soggetto, inclusi quelli indicati all'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 e all'articolo 3 comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che: **1) mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce l'attuazione ; 2) direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attività di assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare, qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante ai sensi dell'articolo 5.** I soggetti di cui ai periodi precedenti sono tenuti all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- i. siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
- ii. abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
- iii. siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
- iv. siano registrati presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato.

La relazione illustrativa del decreto legislativo, a titolo meramente esemplificativo, chiarisce che in caso di svolgimento delle attività suddette sono inclusi nella categoria degli intermediari i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, individuati dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, fra cui: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati.



DAC6: i soggetti obbligati

Contribuente: qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione un meccanismo transfrontaliero. Esso è tenuto all'obbligo di comunicazione quando:

1. è residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2. dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
3. non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato in maniera tale da ivi configurare una stabile organizzazione che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
4. non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello Stato in maniera tale da configurare una stabile organizzazione che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione.

Elemento distintivo: un indice di rischio di elusione o evasione fiscale individuato, sulla base dell'Allegato IV della direttiva 2018/822/UE, con il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 5, comma 2, del presente decreto



DAC6: definizione di impresa associata

“IMPRESA ASSOCIATA”, un soggetto che svolge attività di impresa che, alternativamente:

- a) esercita un’influenza dominante nella gestione di un altro soggetto ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale del 14 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018;
- b) ha una partecipazione superiore al 25% del capitale o del patrimonio di un altro soggetto;
- c) ha più del 25% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di un altro soggetto; nel caso in cui il soggetto detenga più del 50% dei diritti di voto è considerato detentore del 100% dei diritti stessi;
- d) ha diritto ad almeno il 25% degli utili di un altro soggetto.

Ai fini della presente definizione si tiene conto delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all’articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR).

In aggiunta, come previsto dall’articolo 8, comma 2 del decreto ministeriale, ai fini dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo, nonché delle lettere C, punto 1 ed E, punto 2, dell’Allegato 1 al medesimo decreto legislativo, nella definizione di impresa associata si tiene conto di quanto segue:



DAC6: definizione di impresa associata

- a) nel caso in cui più di un soggetto partecipi alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili dello stesso soggetto, tutti i soggetti coinvolti sono considerati imprese associate;
- b) nel caso in cui i medesimi soggetti partecipino, alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di più di un soggetto, tutti i soggetti coinvolti sono considerati imprese associate;
- c) un soggetto che agisce congiuntamente con un altro soggetto in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerato detentore di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altro soggetto;
- d) il rispetto dei requisiti di cui dell'articolo 2, comma 1, lettera e) è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi, fermo restando che un soggetto che detiene più del 50 per cento dei diritti di voto è considerato detentore del 100 per cento di tali diritti.



DAC6: Ruolo della holding come intermediario - 1

Nei gruppi di imprese più strutturati le articolazioni centrali possono avere le competenze necessarie per predisporre soluzioni di pianificazione fiscale aggressiva da attuare a livello di gruppo o, quantomeno, per contribuire alla realizzazione di meccanismi proposti da altri intermediari esterni al gruppo.

Gli intermediari sono tenuti alla comunicazione solamente al ricorrere di uno dei seguenti criteri di collegamento territoriale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo:

- 1) siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
- 2) abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
- 3) siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
- 4) siano iscritti ad un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato.

Nel caso in cui vi siano più intermediari, in relazione ai quali è soddisfatto uno dei suelencati criteri di collegamento, gli stessi sono tenuti alla comunicazione in base all'ordine di elencazione dei medesimi criteri.



DAC6: Ruolo della holding come intermediario - 2

Il contribuente, peraltro, potrebbe assumere la qualifica di intermediario qualora all'interno di un gruppo d'impresе elabori il meccanismo mettendolo a disposizione di altre società del gruppo per l'attuazione (promotore) o fornisca assistenza o consulenza nel processo di attuazione del meccanismo (fornitore di servizi).

In tali casi, pur in presenza di un unico soggetto economico, cioè il gruppo d'impresе, occorre distinguere tra la figura dell'intermediario, individuabile nell'entità che elabora, gestisce e mette a disposizione il meccanismo o che svolge assistenza o consulenza al fine di attuarlo o gestirne l'attuazione, e la figura del contribuente, identificabile con l'entità del gruppo che attua lo stesso.

Ciò assume rilevanza in relazione alle modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero soggetto a notifica.




DAC6: Individuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare - 1

Presenza di più partecipanti (intermediari o contribuenti) di cui almeno uno è fiscalmente residente all'estero e almeno uno fiscalmente residente in Italia

E' presente almeno un elemento distintivo cioè un indice di rischio di elusione o evasione fiscale

E' calcolabile una potenziale riduzione di imposta


E' presente una vantaggio principale cioè una riduzione di imposta maggiore del vantaggio economico



Uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere




DAC6: Individuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare - 2





DAC6: Individuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare - 3



Holdings e FATCA

L'Expanded Affiliated
Group (EAG)





Istituzioni finanziarie obbligate: le holding companies ai fini FATCA

“Holding Company” designa le entità la cui attività principale consiste nella detenzione, diretta o indiretta, di tutte o parte delle quote o azioni di uno o più membri del proprio *Expanded Affiliated Group*. Una società di persone o altra entità trasparente è considerata *holding company* se la sua attività principale consiste nella detenzione di oltre il 50 per cento dei diritti di voto e del valore delle quote o azioni di una o più società controllanti uno o più *Expanded Affiliated Group*.

“Expanded Affiliated Group” – designa un gruppo di entità in cui un’entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso, diretto o indiretto, di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore di un’entità.

Sono considerate holding finanziarie in ogni caso quelle delle imprese di assicurazione:

«Impresa di assicurazioni specificata»: ogni entità che è una impresa di assicurazioni, o la **holding di una impresa di assicurazioni**, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata a corrispondere pagamenti in relazione a tali contratti




FATCA: Caratteristiche dell'EAG

Secondo le Regulations statunitensi l'EAG ha la seguenti caratteristiche:

- 1) I suoi partecipanti possono essere società di capitali e soggetti diversi da queste (trust o società di persone ecc.);
- 2) L'entità capogruppo è generalmente costituita da una società di capitali, ma eccezionalmente anche da altri soggetti;
- 3) Ai fini del controllo è richiesto, per le società di capitali, il possesso di più del 50 % dei diritti di voto e del capitale della società, mentre per i soggetti diversi dalle società di capitale è necessario il possesso di più del 50% del capitale.




FATCA: Esempi di Expanded Affiliated Group (EAG)




- A (società di capitali) detiene il 60% dei diritti di voto e del capitale B,C e D (società di capitali)
- B e C detengono il 55% dei diritti di voto e del capitale rispettivamente di E ed F (società di capitali)
- D controlla il 40% dei diritti di voto e del capitale di G (società di capitale)

Expanded Affiliated Group





FATCA: Expanded Affiliated Group non finanziario - art. 6 comma 1 lett. b) DM 6/08/2015



1. nei precedenti 3 anni non più del 25% del reddito lordo dell'EAG è costituito da passive Income
2. non più del 5% del reddito lordo dell'EAG deriva da FI (escluse transazioni infragruppo)
3. non più del 25% del valore di mercato degli asset detenuti dall'EAG producono o possono produrre passive income e
4. ogni membro dell'EAG è un'istituzione finanziaria participating o compliant

Esclusioni

L'entità sia membro di un gruppo non finanziario e ... (ii) sia una holding company ovvero un centro di tesoreria o una captive finance company le cui attività consistono essenzialmente nello svolgimento di una o più delle funzioni descritte, rispettivamente, nelle lettere c) ed e);





FATCA: Esclusioni

- c) si considerano centri di tesoreria le entità la cui attività principale consiste nell'effettuazione di investimenti, operazioni di copertura, e transazioni finanziarie con o per membri del proprio Expanded Affiliated Group con lo scopo di:
- (i) gestire il rischio di variazioni di prezzo o di fluttuazioni valutarie rispetto a beni che sono o saranno detenuti dall'EAG;
 - (ii) gestire il rischio di variazione dei tassi di interesse, di variazioni di prezzi, o di fluttuazioni valutarie rispetto a prestiti che sono stati o che saranno effettuati da parte di membri dell'EAG;
 - (iii) gestire il rischio di variazione dei tassi di interesse, di variazioni dei prezzi, o di fluttuazioni valutarie rispetto ad attività o passività che devono essere registrate nel bilancio dell'EAG;
 - (iv) gestire il capitale circolante dell'EAG;
 - (v) agire in qualità di veicolo di finanziamento per prendere a prestito fondi per il suo EAG.



FATCA: Esclusioni

e) un'entità è una captive finance company se la sua attività principale consiste nell'effettuazione di investimenti (inclusa l'estensione di credito) o di operazioni di leasing con o per conto di fornitori, distributori, intermediari, franchisee, o clienti di tale entità o di qualsiasi membro del proprio Expanded Affiliated Group che è una Active NFFE.



FATCA: La definizione di passive income

Una definizione di passive income è contenuta nell'art. 167, comma 4, lett b) del TUIR. Cioè:


- 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- 4) redditi da leasing finanziario;
- 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo...;
- 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo.

A cui vanno aggiunti:

- a) plusvalenze derivanti da cessione/scambio degli elementi che producono passive income;
- b) plusvalenze da operazioni su valute estere
- c) contratti derivati del tipo "swap" con esecuzione differenziale (senza consegna sottostante)




Istituzioni finanziarie obbligate: le holding companies ai fini FATCA





La due diligence e la comunicazione dei dati nel FATCA



Sono escluse dalla comunicazione le U.S. Entity che agiscono su uno dei mercati regolamentati ovvero che hanno la forma di organizzazioni pubbliche o a indirizzo sociale

Holding e CRS

Gli obblighi comunicativi



CRS: le holding companies

Il decreto 28 dicembre 2015 di attuazione della normativa CRS in Italia, a differenza del decreto ministeriale 6 agosto 2015, concernente la normativa FATCA, non ha previsto, tra le definizioni, le holding company. Tuttavia introduce un elemento residuale nell'elencazione delle «Financial Institution» italiane che fornisce elementi da utilizzare come discriminanti per stabilire i soggetti ricompresi e quelli esclusi dall'obbligo in esame.

In CRS scompare il termine di “Expanded Affiliated Group” sostituito da quelle di «Entità collegata» che designa un'entità collegata ad un'entità ovvero due entità soggette a controllo comune.

A tal fine, il controllo comprende il possesso, diretto o indiretto, di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore di un'entità.

Resta tuttavia valida l'associazione delle holding alle entità di investimento come confermato da una faq dell'OCSE.



CRS: le holding companies

2. Holding Company or Treasury Centre of Financial Group

In what circumstances, if any, will a holding company or treasury centre of a financial group have the status of Financial Institution under CRS?


A holding company or treasury centre of a financial group will have the status of a Financial Institution if it meets the definition of Financial Institution provided in Section VIII, paragraph A. Thus, whether a holding company or treasury centre has the status of Financial Institution depends of the facts and circumstances, and in particular on whether it engages in the specified activities or operations of a Financial Institution (as defined in Section VIII, paragraph A.) even if those activities or operations are engaged in solely on behalf of Related Entities or its shareholders. An Entity that, for example, enters into foreign exchange hedges on behalf of the Entity's Related Entity financial group to eliminate the foreign exchange risk of such group, will meet the definition of Financial Institution provided that the other requirements of Investment Entity definition are met. A holding company will also meet the definition of Financial Institution, specifically, Investment Entity, if it functions as or hold itself out as an investment fund, private equity fund, venture capital fund, and similar investment vehicles if investors participate (either through debt or equity) in investment schemes through the holding company. See Commentary to Section VIII, paragraph 20.

Anche per il CRS sono comunque considerate holding finanziarie in ogni caso quelle delle imprese di assicurazione:

«Impresa di assicurazioni specificata»: ogni entità che è una impresa di assicurazioni, o la holding di una impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita o è obbligata a corrispondere pagamenti in relazione a tali contratti




CRS: le holding companies





La due diligence e la comunicazione dei dati nel CRS




Normativa e sanzioni

Normativa di riferimento e cenni sulle sanzioni




Normativa di riferimento



Archivio rapporti finanziari

- Art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605
- Art. 11 del Decreto-legge del 06/12/2011 n. 201
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 13352/2016 del 25 gennaio 2016



Indagini finanziarie

- Art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 06/12/2011



Normativa di riferimento



FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

- Legge del 18 giugno 2015, n. 95
- Decreto del Ministro delle Finanze del 6 agosto 2015
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 07 agosto 2015



CRS (Common Reporting Standard)

- Legge del 18 giugno 2015, n. 95
- Decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 2015
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 04 luglio 2017




DAC6 - Scambio automatico obbligatorio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri

- DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 100
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2020
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 26 novembre 2020




Struttura delle sanzioni





Struttura delle sanzioni





Grazie per l'attenzione !!

www.federholding.it

info@federholding.it

Tel: 06 9483 2814